



NOTAIO

Repertorio N.17201.

Raccolta N. 5525.

VERBALE DI CONSIGLIO NAZIONALE M.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di febbraio

(17.2.2022)

Registrato a

In Caltanissetta e nel mio studio sito in piazza Europa n.ro 6, alle ore 18.00

Caltanissetta

Avanti a me dott. **LAURA CANDURA**, Notaio in Caltanissetta, iscritto

il 18/02/2022

al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Caltanissetta e Gela.

al n.ro 475

Con l'assistenza dei testimoni, a me noti ed idonei, come confermano:

1) Borsalino Daniela Maria nata in Catania il 19 settembre 1977 e domiciliata

in Caltanissetta in via Filippo Paladini n.ro 93,

2) Scuzzarella Massimiliano Marco nato in Roma il 26 dicembre 1968 e domiciliato

in Caltanissetta in via Moravia n.ro 12,

E' comparso il signor:

- PATANE' dr. Michelangelo Luciano, nato in Catania il giorno 3 ottobre

1966 e domiciliato per la carica in Roma nella sede di cui *infra*, il quale dichiara

di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente

Nazionale dell'Associazione di promozione sociale denominata

"Movimento Apostolico Ciechi"

con sede in Roma alla via di Porta Angelica, n. 63, (cod. fisc.

80211110582), costituito come ente canonico dal vescovo di Lodi con decreto

del 15.11.1951 n.ro 1462, Associazione laicale a scopo di religione riconosciuta

conosciuta con D.P.R. 24 aprile 1963 n.ro 805.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede

di assistere, redigendone pubblico verbale, all'adunanza del Consiglio

	glio Nazionale che si tiene in prima convocazione in questo giorno, luogo	
	ed ora per deliberare sul seguente	
	"Ordine del giorno"	
	- proposta di adozione del nuovo Regolamento di cui all'art. 4 comma 3	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore).	
	Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:	
	Ai sensi dello statuto vigente, assume la presidenza dell'assemblea il com-	
	parente signor PATANE' Michelangelo Luciano, Presidente del Consiglio	
	Nazionale, il quale constata e dichiara che:	
	Ai sensi dell'art. 106, comma 7, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazio-	
	ni dalla L. n. 27/2020, <i>il cui termine di vigenza è stato prorogato al 31 luglio</i>	
	<i>2022 dall'art. 3 comma 1 D.L. n. 228/2021, e dell'art. 46 del vigente Regola-</i>	
	<i>mento di attuazione dello Statuto associativo</i> , la partecipazione alla riunio-	
	ne =come da avviso di convocazione= può avvenire anche con l'uso di mez-	
	zi di telecomunicazione tramite la piattaforma Zoom che garantisce la reci-	
	proca identificazione, la loro partecipazione con facoltà di esercitare qualsia-	
	si prerogativa di carattere associativo e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi	
	e per gli effetti della normativa civilistica che regola la soggetta materia;	
	- l' adunanza è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art.21 dello statu-	
	to vigente con avviso inviato ai soci in data 8 febbraio 2022 mediante po-	
	sta elettronica nei termini ed ai sensi di statuto;	
	-alla riunione sono presenti fisicamente :	
	il Presidente del Consiglio Nazionale, PATANE' Michelangelo Luciano;	
	il consigliere MANZELLA Giuseppe Maria Antonio, nato in Palermo il 18	
	febbraio 1970,	

	-sono collegati in videoconferenza ai sensi dell'art. 106 D.L.18/2020, a mez-	
	zo dell'applicazione Zoom (le cui indicazioni di collegamento sono state in-	
	serite nell'avviso di convocazione) i componenti signori:	
	-AUDINO Calogero nato in Caltanissetta il 3.4.1967, Consigliere,	
	-CALLIGARIS Edda nata in Udine il 14.2.1951 Consigliere,	
	-CARRA Lorenza nata in Guastalla (RE) il 29.8.1960 Consigliere,	
	-FALCO Agostino nato in Napoli il 1.9.1982 Consigliere,	
	-LISO Angelo Antonio nato in Bitonto (BA) il 20.12.1955 Consigliere,	
	-STOCCATO Antonino nato in Caltagirone (CT) il 23.1.1982 Consigliere,	
	-VACCARO Domenico nato in Vallo della Lucania (SA) il 4.1.1966 Consi-	
	gliere,	
	-VINCI Giuseppina nata in Messina il 7.3.1980 Vice Presidente,	
	-BENTIVEGNA Salvatore nato in San Teodoro (ME) il 11.7.1948 Vice Presi-	
	dente,	
	-DEFILIPPO Violetta nata in Firenze il 15.4.1950 Consigliere,	
	-MERLINI Margherita nata in Gromo (BG) il 12.2.1951 Consigliere,	
	-PELLIZZARO Antonio nato in Gallarate (VA) il 9.9.1968 Consigliere,	
	-VIERI Luigi nato in Laterina (AR) il 6.9.1940 Consigliere,	
	Sono assenti i consiglieri:	
	-BETTI Katiuscia nata in Codogno (LO) il 8.8.1985 Consigliere e	
	-DE ROSA Michela nata in Polla (SA) il 25.8.1978 Consigliere,	
	Per quanto sopra,essendo presenti 15 componenti di cui 2 presenti fisi-	
	camente e 13 collegati (con 2 consiglieri assenti), il Presidente dichiara	
	l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sul punto di cui al-	
	l'ordine del giorno,nessuno opponendosi alla trattazione dell' argomento.	

	In relazione all'argomento all'ordine del giorno, il Presidente richiama	
	l'attenzione dei Consiglieri presenti e collegati sulla necessità di proce-	
	dere alla adozione di un regolamento ai sensi del terzo comma dell'art.4	
	del Codice del Terzo settore ai sensi del quale:." <i>Agli enti religiosi civil-</i>	
	<i>mente riconosciuti le norme del presente decreto (Codice del terzo Set-</i>	
	<i>tore) si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'ar-</i>	
	<i>ticolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in for-</i>	
	<i>ma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversa-</i>	
	<i>mente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità</i>	
	<i>di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel</i>	
	<i>Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali atti-</i>	
	<i>vità deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere te-</i>	
	<i>nute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.'</i>	
	Il Presidente espone quindi le ragioni che rendono necessaria l'adozio-	
	ne del nuovo Regolamento ai sensi del Codice del terzo Settore.	
	Io notaio procedo alla lettura dell'intero Regolamento.	
	Alle ore 18.35, nel corso della lettura, la signora CALLIGARIS Edda la-	
	scia l'assemblea chiudendo il collegamento.	
	Nessuno chiede la parola,onde il Consiglio Nazionale,terminata la lettura	
	del Regolamento, con voti unanimi espressi a scrutinio palese dai 14 com-	
	ponenti presenti o collegati,	
	delibera:	
	di approvare il Regolamento che si allega al presente atto sotto la lettera	
	"A", datane lettura da me notaio,al comparente ed all'adunanza; Il Presi-	
	dente Nazionale PATANE' Michelangelo Luciano viene delegato dal Consi-	

	glio Nazionale a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per il depo-	
	sito del regolamento adottato nel R.U.N.T.S..	
	All'uopo viene espressamente autorizzato dal Consiglio Nazionale ad intro-	
	durre da solo nel testo dell'allegato Regolamento, quelle modifiche, sop-	
	pressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.	
	Non essendovi null'altro a deliberare, il Presidente proclamati i risultati	
	della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti qua-	
	rantacinque	
	Le spese di quest'atto e conseguenziali,sono tutte a carico del MAC.	
	Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni pre-	
	viste dall'Art.82, 3° comma, (esenzione da imposta di registro) e dal-	
	l'Art.82, 5° comma, (esenzione dall'imposta di bollo) del D.lgs 117/2017 .	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il pre-	
	sente atto del quale ho dato lettura,alla presenza dei testimoni, con l'allega-	
	to, al comparente che lo approva, lo conferma e qui di seguito con me, No-	
	taio, lo sottoscrive unitamente ai testimoni, alle ore diciannove e minuti	
	quarantacinque.	
	Scritto con strumenti elettronici da persona di mia	
	fiducia e completato di mio pugno, consta di due fogli di cui occupa cinque	
	pagine e quanto fin qui della sesta.	
	Firmato: Michelangelo Luciano Patane', Massimiliano Marco Scuzzarella,	
	Daniela Maria Borsalino, Laura Candura notaio .	

ALLEGATO "A" Al N.R. 17201/5525



movimento apostolico ciechi

via di Porta Angelica, 63 - 00193 Roma www.movimentoapostolico ciechi.it
Tel. 06 68 61 977 - Fax 06 68 00 72 06 Info@movimentoapostolico ciechi.it

ente ecclesiale giuridicamente riconosciuto - DPR n. 805 del 24/4/53
organizzazione non governativa D.M. n. 1987/128/2909/4D
associazione di promozione sociale - provvedimento n. DPSP/R1/245/ASS del 21/5/2002

c.f. 80211110582 - p.iva 02133881009

REGOLAMENTO

**delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17,
adottato ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello stesso D. Lgs. N. 117/17
dall'ente religioso civilmente riconosciuto Movimento Apostolico Ciechi**

PARTE I - Attività di interesse generale

Art. 1 - Ente religioso civilmente riconosciuto

Il Movimento Apostolico Ciechi, nella forma abbreviata MAC, è un "ente religioso civilmente riconosciuto", secondo la formulazione del D. Lgs. n. 117/17 e ss.mm.ii. (codice del Terzo Settore d'ora in avanti per brevità individuato come "Codice"), in quanto è stato costituito come ente canonico dal Vescovo di Lodi con decreto del 15 novembre 1951 n. 1462, confermato in tale veste giuridica dalla Santa Sede il 25 ottobre 1960, e ha ricevuto il riconoscimento giuridico civile come Associazione laicale a scopo di religione con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1963 n. 805.

Con il presente Regolamento il MAC, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Codice, intende recepire le norme dello stesso per quanto attiene allo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese nell'elencazione dell'art. 5 del Codice medesimo, poste in essere in conformità dei fini e scopi istituzionali, e comunque nel rispetto della struttura e delle finalità dell'Ente.

Art. 2 - Sedi

Il MAC ha la sede legale in Roma. Il Consiglio nazionale delibera l'apertura di sedi secondarie e di sedi operative.

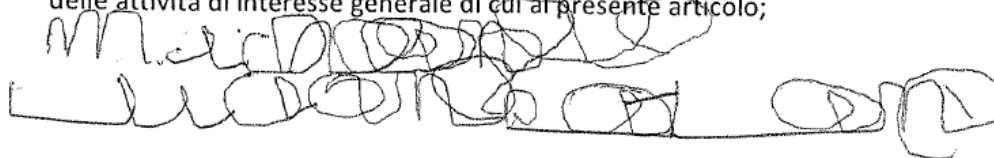
Art. 3 - Attività di interesse generale

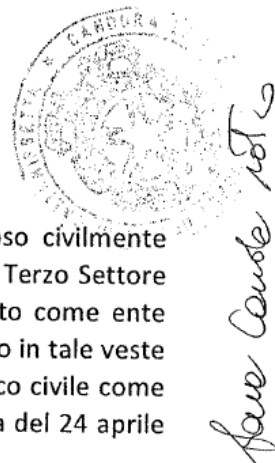
Le attività di interesse generale svolte dal MAC cui si applica il presente Regolamento sono quelle di cui alle lettere A), D), I), K), N) ed U) dell'art. 5 del Codice e dunque:

"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

 Mariolino



fare Candè 10/10

Bordini

Maria

Dovele

Mario Sennarola

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;”.

Le appena indicate attività di interesse generale sono svolte dal MAC nell’ambito delle finalità stabilite dall’art. 3 dello Statuto associativo, in particolare della finalità di promozione dell’uomo, come persona singola e come comunità, per la quale le persone con e senza disabilità visiva che aderiscono al Movimento, si pongono a servizio di quanti, in Italia e nel Mondo, a motivo della disabilità, si trovano in situazione di svantaggio, perché siano rimosse le cause di esclusione e promossi orientamenti e servizi che favoriscano la partecipazione di tutte le persone nella società, e si impegnano per favorire la Cooperazione tra i Popoli e realizzare uno sviluppo solidale, un’equa distribuzione della ricchezza e una migliore qualità della vita delle persone con disabilità visiva dei Paesi poveri del Mondo.

Le sopra elencate attività di interesse generale sono inoltre ricomprese tra quelle previste dall’art. 4 dello Statuto del MAC, in particolare alle lettere:

- “c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, l’abilitazione proponendo alle famiglie, alle parrocchie e alle agenzie educative pubbliche e private percorsi formativi e informativi e offrendo loro consulenza; organizza corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti ed altri operatori educativi, sanitari e sociali;
- d) promuove e gestisce centri studi e ricerca, centri socio-educativi, corsi di formazione professionale, case di soggiorno, servizi socio-assistenziali e sociosanitari, mediateche e biblioteche specializzate, volti a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità visiva e/o con altre disabilità;
- e) cura iniziative di sensibilizzazione, di educazione alla mondialità e di raccolta fondi, la realizzazione di progetti e programmi per la prevenzione e la cura delle malattie oculari e per la promozione sociale e religiosa dei non vedenti nei Paesi poveri del Mondo;
- f) pubblica testi e periodici a caratteri di stampa comune e in Braille, su supporti audio e informatici, promuove e costituisce organismi editoriali, anche tramite l’istituzione di network per la pubblicazione di libri, ebook, riviste in formato digitale”.

Art. 4 - Modalità di realizzazione delle attività di interesse generale

Le attività di interesse generale di cui all’art. 3 del presente Regolamento si realizzano attraverso l’individuazione/elaborazione di progetti, il reperimento delle risorse umane e/o finanziarie necessarie per la loro realizzazione, e l’attuazione dei progetti stessi.

Dette attività sono svolte dal MAC in continuità con quelle poste in essere dall’ente anche prima dell’emanazione del Codice del Terzo Settore, in particolare in quanto associazione di promozione sociale iscritta al relativo registro al n.11 giusto Decreto DPSP/R1/245/ASS del 21/05/2002, e in quanto Organizzazione non Governativa già riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dunque considerata organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi

dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, onde l'iscrizione del MAC all'anagrafe delle ONLUS in virtù della legge 125/ 2014, art 32, comma 7.

Le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono destinate a tutte le persone senza discriminazioni di sesso, di razza, politiche, culturali o religiose; sono svolte senza scopo di lucro e nel rispetto delle seguenti clausole:

- a) l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b) la tenuta obbligatoria del libro degli aderenti e dei libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Revisori;
- c) lo svolgimento della raccolta fondi in conformità con quanto prescritto dall'art. 7 del Codice;
- d) La predisposizione del bilancio sociale e la nomina di un revisore legale dei conti nei casi previsti dal Codice.
- e) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 8, comma 3, del Codice;
- f) l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione derivanti dalle attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento per la realizzazione delle medesime attività;

Le attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono essere realizzate dal MAC anche avvalendosi di lavoratori dipendenti (ad esse destinati) nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36 del Codice.

Il trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il MAC può avvalersi di volontari che devono essere iscritti in un apposito registro, laddove svolgano la loro attività in modo non occasionale. Si applicano le disposizioni degli artt. 17 e 18 del Codice.

PARTE II - Patrimonio, entrate, contabilità

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio destinato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Codice, per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Regolamento, è rappresentato da un fondo di € 15.000,00 (quindicimila/00).

Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti, donazioni specificamente destinate a incrementarlo e da ogni altra entrata anch'essa specificamente destinata a incrementarlo.

Art. 6 - Entrate

Le entrate finalizzate allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono costituite:

- a) dalle quote di adesione nella misura stabilita dal Consiglio nazionale;
- b) da donazioni e libere contribuzioni corrisposte da enti pubblici o da soggetti privati per lo svolgimento di tali attività;
- c) da finanziamenti e contributi derivanti da partecipazione a bandi o progetti di amministrazioni pubbliche o soggetti privati;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare le risorse disponibili per le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, come ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali o mediante offerte di beni di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- e) dai redditi derivanti dal patrimonio destinato di cui al precedente articolo 5, e da ogni altra entrata ammessa per legge.

Art. 7 - Scritture contabili

Le scritture contabili relative allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono separate dalle scritture contabili relative ad ogni altra attività del MAC.

Art. 8 - Bilancio

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio si provvede a predisporre il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, relativi alle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Regolamento, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio e l'andamento economico e gestionale dell'attività medesima.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore.

PARTE III – Adesione ed organizzazione

Art. 9 – Adesioni

Il MAC è un'associazione alla quale aderiscono i laici maggiorenni vedenti e non vedenti che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.

Possono prendere parte alla vita dell'Associazione come aggregati i laici minorenni che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, i fedeli ordinati o consacrati, le persone che fruiscono delle strutture, dei servizi della stessa e quanti contribuiscono in modo diverso, anche economicamente, al perseguimento delle finalità.

Art. 10 – Struttura

Il MAC ha una struttura democratica e un'organizzazione nazionale; prevede due livelli istituzionali: diocesano e nazionale.

Art.11 - Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita del MAC secondo le modalità previste dal presente Regolamento e di votare nelle assemblee.

Gli aderenti hanno il diritto di elettorato attivo e passivo e il dovere di contribuire economicamente alle attività dell'Associazione, versando annualmente la quota di adesione fissata dal Consiglio nazionale.

Art. 12 - Ammissioni ed esclusioni

L'adesione è personale, si manifesta ed è accolta nelle forme definite dal Consiglio nazionale; si effettua aderendo al Gruppo diocesano e, tramite esso, al MAC.

La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo della tessera sociale, espulsione.

Il Consiglio diocesano può decidere a scrutinio segreto di espellere quegli aderenti il cui comportamento sia in aperto contrasto con lo spirito dell'Associazione; il relativo provvedimento deve essere trasmesso all'interessato il quale, entro trenta giorni, può presentare ricorso al Consiglio nazionale.

Art.13 - Cariche

I Dirigenti locali e nazionali sono chiamati a essere fermento, testimoni e promotori del senso apostolico e del servizio all'uomo ed a svolgere gli incarichi loro affidati con impegno e dedizione. Le cariche sociali sono elettive, gratuite e durano un quadriennio.

Nella composizione degli organi collegiali elettivi deve essere sempre garantita, significativamente, la presenza sia di aderenti vedenti, sia di aderenti non vedenti, rispettando il criterio di un terzo della componente meno rappresentata.

L'incarico di Presidente viene attribuito di norma a persona non vedente e la carica di Presidente nazionale è incompatibile con quella di Presidente diocesano e Delegato regionale. L'incarico di presidente non può essere conferito di norma alla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Non possono ricoprire cariche coloro che hanno rapporti di lavoro con il MAC, i Presbiteri assistenti ed i Revisori dei Conti.

Art.14 - Organi

Sono organi nazionali l'Assemblea nazionale, il Consiglio nazionale, il Consiglio di presidenza, il Presidente nazionale, il Collegio dei Revisori.

Sono organi diocesani l'Assemblea degli aderenti, il Consiglio diocesano, il Presidente diocesano.

Le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute anche per teleconferenza, o avvalendosi di altri mezzi forniti dalla tecnologia, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire pienamente la discussione, intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati e votare sugli stessi.

PARTE IV - Organizzazione Nazionale

[Handwritten signatures and stamps]

Maurizio Maria Sussorella

fare conto 10%
Davide Maria Draghino

Art. 15 - Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è l'organo supremo del MAC e ne determina l'indirizzo e le linee programmatiche.

L'Assemblea nazionale è formata dai Presidenti diocesani, dai Delegati dei Gruppi diocesani, dai Consiglieri nazionali e dagli ex Presidenti nazionali.

La verifica preliminare dei poteri dei partecipanti all'Assemblea è affidata ad una Commissione nominata dal Consiglio nazionale.

L'Assemblea nazionale, regolarmente costituita, elegge, anche per acclamazione, il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea e il seggio elettorale di cui non potranno far parte i candidati.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Presidente;
- b) le mozioni congressuali;
- c) l'elezione del Consiglio nazionale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Consiglio nazionale o ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei Gruppi diocesani. L'Assemblea è convocata dal Presidente nazionale, almeno due mesi prima del suo svolgimento, con avviso contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

L'Assemblea nazionale è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti e le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza di essi.

Art. 16 - Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, nell'ambito degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea, definisce il programma di attività, gli obiettivi, le strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione. Promuove e cura la realizzazione di iniziative e servizi nazionali.

Il Consiglio nazionale è composto dai Delegati regionali e da 11 Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente nazionale o ne facciano motivata richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri o due membri del Consiglio di presidenza.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale con avviso contenente l'indicazione dell'ora, della data, del luogo e dell'ordine del giorno da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di convocazione urgente, almeno 48 ore prima a mezzo posta o con mezzo telematico, purché ne venga accertata la ricezione.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti per i primi due scrutini; il terzo scrutinio sarà di ballottaggio tra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Per le modifiche del presente Regolamento è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

Art.17 - Competenze del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:

- a) elegge nel suo seno, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale, il Presidente e due Vicepresidenti;
- b) assegna gli incarichi associativi nazionali, costituisce commissioni nazionali e designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi interregionali, nazionali ed internazionali;
- c) approva la relazione annuale delle attività svolte, i bilanci di previsione e consuntivo;
- d) adotta le modifiche al presente Regolamento e il Regolamento di attuazione dello stesso;
- e) ratifica le deliberazioni di sua competenza adottate in via d'urgenza dal Consiglio di presidenza;
- f) nomina i Revisori dei conti;
- g) delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati in favore del MAC, l'acquisto e l'alienazione di immobili e ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
- h) delibera di assumere il personale degli uffici e dei servizi dell'Associazione, di avvalersi del lavoro retribuito di collaboratori e consulenti esterni e individua il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da applicare al personale dipendente;
- i) nomina la Commissione verifica poteri nei lavori congressuali e designa fino al massimo di cinque candidati al Consiglio nazionale;
- j) delibera la quota della tessera sociale e la parte spettante ai Gruppi diocesani;
- k) delibera la costituzione dei Gruppi diocesani e il loro scioglimento in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie;
- l) nomina il Commissario straordinario, ed eventualmente uno o due Vicecommissari, per la sostituzione del Consiglio diocesano di cui si sia verificata, per qualunque ragione, la vacanza.

Art. 18 - Consiglio di presidenza

Il Consiglio di presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio nazionale. È costituito dal Presidente nazionale e dai due Vicepresidenti. Si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente nazionale, sentito il Presbitero assistente nazionale, o ne facciano motivata richiesta scritta gli altri due membri.

Spetta al Consiglio di presidenza:

- a) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
- c) ratificare le deliberazioni di sua competenza adottate in via d'urgenza dal Presidente nazionale;
- d) deliberare in via d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio nazionale, salvo ratifica di quest'ultimo organo nella sua prima riunione successiva;
- e) ratificare le elezioni e vigilare sull'andamento dei Gruppi diocesani.

Art. 19 - Presidente nazionale

Il Presidente nazionale dirige e coordina l'attività dell'Associazione, ha la legale rappresentanza del MAC e tutti i poteri di firma; convoca e presiede il Consiglio nazionale e il Consiglio di presidenza; cura l'attuazione dei deliberati di tali organi e designa il Vicepresidente vicario che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento; delibera in via d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di presidenza, salvo ratifica di quest'ultimo organo nella sua prima riunione successiva.

Art. 20 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori, dura in carica tre anni e ai suoi membri può essere riconosciuto un compenso. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione e accerta la regolare tenuta della contabilità.

PARTE V - Organizzazione Diocesana

Art. 21 - Gruppo diocesano

Il Gruppo diocesano è il nucleo fondamentale del MAC. Si caratterizza per una significativa presenza di persone vedenti e non vedenti, e questa è elemento costitutivo e tipico di esso. Il Gruppo si riunisce periodicamente per l'analisi e la discussione delle tematiche associative, per il coordinamento delle attività e la riunione è momento essenziale per la formazione degli aderenti. Aderiscono al Gruppo diocesano persone della stessa Diocesi; in assenza del gruppo nella propria Diocesi, si può aderire al gruppo di una Diocesi limitrofa. Il Gruppo diocesano è costituito con delibera del Consiglio nazionale, ottenuta dal Vescovo la nomina del Presbitero assistente. In caso di comprovata necessità il Consiglio nazionale può deliberare la costituzione di più Gruppi nella stessa Diocesi.

Art. 22 - Assemblea degli aderenti

L'Assemblea degli aderenti è composta da tutti gli aderenti ad un Gruppo diocesano che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Discute e approva la relazione annuale sulle attività svolte, elegge ogni quattro anni il Consiglio diocesano e i delegati per l'Assemblea nazionale. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Consiglio diocesano o ne faccia motivata richiesta scritta almeno un quinto degli aderenti. L'Assemblea è convocata dal Presidente diocesano, almeno venti giorni prima della riunione, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, della data, del luogo e dell'ordine del giorno. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 23 - Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano promuove e dirige le attività del Gruppo, formula i programmi ed attua le iniziative del MAC nell'ambito diocesano sulla base delle scelte programmatiche e delle linee operative stabilite dal Consiglio nazionale. Il Consiglio diocesano è composto da tre, cinque o sette membri, in ragione del numero degli aderenti al Gruppo diocesano come stabilito dal Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio nazionale. Il Consiglio diocesano si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente diocesano, sentito il Presbitero assistente, o ne facciano motivata richiesta scritta almeno due dei suoi membri. Per la convocazione delle sedute, la validità delle riunioni e la maggioranza necessaria ai fini dell'approvazione delle deliberazioni si applicano le disposizioni dettate per il Consiglio nazionale.

Art. 24 - Competenze del Consiglio diocesano

Spetta al Consiglio diocesano:

- a) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e su proposta del Presidente nominare il segretario del gruppo;
- b) assegnare gli incarichi associativi diocesani e costituire commissioni diocesane, designare i rappresentanti dell'Associazione negli organismi diocesani;
- c) predisporre annualmente il programma e la relazione sulle attività svolte.

Art. 25 - Presidente diocesano

Il Presidente diocesano dirige e coordina l'attività del Gruppo che rappresenta a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio diocesano e cura l'attuazione delle sue delibere. Il Presidente diocesano, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 26 - Delegati regionali

I Presidenti dei Gruppi diocesani della stessa Regione Ecclesiastica, in cui siano costituiti almeno tre gruppi, eleggono ogni quattro anni un Delegato regionale, così come fissato nel Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio nazionale.

Il Delegato regionale è membro di diritto del Consiglio nazionale e promuove le iniziative a carattere regionale d'intesa con il Presidente nazionale.

Assicura il collegamento tra il Consiglio nazionale e i Gruppi diocesani e, in collaborazione con i Consigli diocesani, cura la promozione e la costituzione di nuovi Gruppi diocesani.

Tiene i collegamenti tra i Gruppi diocesani della Regione e li segue nella loro attività, riunendoli almeno una volta all'anno.

Coordina le iniziative comuni, formative e promozionali.

PARTE VI - Norme finali

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio in caso di cancellazione dal RUNTS

In caso di cancellazione del MAC dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per il verificarsi di una delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 50 del Codice, il patrimonio residuo, destinato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Codice e secondo quanto stabilito nell'art. 5 del presente regolamento, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a un ente del Terzo Settore che persegua finalità analoghe a quelle del MAC, preferibilmente in Paesi poveri, indicato dalla Santa Sede, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 28 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice, in quanto applicabili, tenuto conto della finalità e della struttura nonché della natura di ente religioso civilmente riconosciuto del MAC.

M. A. [signature]
L. [signature]
[signature]
Merini' lievo Mero Gussella



fare conde [illegible]
Deve Merini' [illegible]

[illegible]